

# **TI\_GERICHTE 60.2023.217 vom 25. Oktober 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.217](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.217)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.217 du 25 octobre 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.217 del 25 ottobre 2023

## **Regeste**

Reclamo dell'imputata contro il decreto del procuratore pubblico che ha mantenuto il sequestro dei suoi averi. carenza di motivazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il reclamo 1.9.2023 contro il decreto 23.8.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

### **E. 1.3.2**

RE 1, imputata nel procedimento, è legittimata a reclamare in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP in relazione al mancato dissequestro dell'importo di CHF 229'541.80 di sua proprietà, avendo un interesse giuridicamente protetto a che questa Corte esamini se sia corretto il mantenimento della misura provvisoria, che le impedisce di provvisoriamente disporre di tali averi.

#### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa, in queste circostanze, è dunque ricevibile.

#### **E. 2**

.

#### **E. 2.1**

Secondo l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B\_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B\_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B\_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B\_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

#### **E. 2.2.1**

In applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. b CPP all'imputato possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Il sequestro a copertura delle spese è concretizzato e disciplinato dall'art. 268 CPP. Giusta l'art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire: a. le spese procedurali (art. 422 ss. CPP) e le indennità; b. le pene pecuniarie e le multe ( BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.). Il sequestro non può essere disposto per garantire eventuali pretese civili del danneggiato nei confronti dell'imputato ( BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2). Il sequestro presuppone che l'imputato sia condannato, con grande probabilità, a sopportare le spese ( BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1). Implica inoltre che sia necessario per assicurare il pagamento dei costi (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 8): devono esserci elementi per concludere che l'imputato si sottragga al pagamento delle

spese, segnatamente con la fuga o con il trasferimento di denaro (decisione TF 6B\_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1). Il sequestro a copertura delle spese può essere disposto su tutti i beni dell'imputato: non è necessaria – come anche per il sequestro ex art. 71 cpv. 3 CP – una connessione con il reato (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; decisioni TF 6B\_1280/2022 del 4.5.2023 consid. 7.1.; 6B\_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; 1B\_123/2022 del 9.8.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 53 / art. 268 CPP n. 1; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 4/6a). Il provvedimento cautelare deve rispettare il principio della proporzionalità giusta l'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP (decisioni TF 1B\_280/2017 del 16.10.2017 consid. 3.; 1B\_136/2014 del 14.5.2014 consid. 2.1.; 1B\_274/2012 dell'11.7.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9). Il principio è leso se gli averi sequestrati si trovano in un chiaro rapporto di sproporzione rispetto ai costi totali stimati (decisione TF 6B\_1362/2020 del 20.6.2022 consid. 23.4.3.), che devono essere cifrati (decisione TF 1B\_274/2012 dell'11.7.2012 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9). L'esigenza di motivazione del sequestro aumenta nel corso del procedimento (decisione TF 6B\_1362/2020 del 20.6.2022 consid. 23.4.3.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9). Per il principio della proporzionalità (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 14), nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia (art. 268 cpv. 2 CPP); sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili (art. 92-94 LEF) [art. 268 cpv. 3 CPP].

### **E. 2.2.2**

Giusta l'art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese ed i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi in particolare le spese per: a. la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio; b. le traduzioni; c. le perizie; d. la cooperazione di altre autorità; e. la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 CPP). In applicazione dell'art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sopportate dalla Confederazione oppure dal Cantone che ha condotto il procedimento, riservate le norme derogatorie del CPP. Per quanto concerne l'imputato, questi sostiene di principio le spese procedurali in caso di condanna (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP). Deve trattarsi di spese per il chiarimento dei reati che hanno portato alla condanna: deve di conseguenza esserci un nesso causale adeguato (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 2).

### **E. 2.3**

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.

#### **E. 2.3.1**

Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

### **E. 2.3.2**

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

### **E. 2.4.1**

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall'autorità una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre dunque l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B\_659/2022 del 17.5.2023 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2). Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare. L'obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l'indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento. Non compete a questa Corte individuare nell'incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B\_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l'esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

### **E. 2.4.2**

La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo se l'irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell'autorità superiore con un potere d'esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all'autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l'interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

### **E. 3**

. 3.1. Si è detto che con decreto 23.8.2023 il procuratore pubblico ha mantenuto il sequestro di CHF 229'541.80, che risultava proporzionale se si considerava la prospettata emanazione di un decreto di accusa e, a fronte di quanto indicato dall'imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023 sull'esistenza di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni sull'esito del procedimento, la necessità di disporre accertamenti di natura medico psichiatrica, i cui costi avrebbero potuto essere posti a carico dell'imputata.

### **E. 3.2**

Il magistrato inquirente ha dunque mantenuto il sequestro della somma di CHF 229'541.80 giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. b CPP in relazione con l'art. 268 CPP (sequestro a copertura delle spese).

### **E. 3.3**

Il pubblico ministero non si è tuttavia pronunciato sui presupposti dell'art. 268 CPP, che concretizza l'art. 263 cpv. 1 lit. b CPP. Il procuratore pubblico avrebbe infatti anzitutto dovuto valutare le prevedibili spese, indennità, pene pecuniarie e multe a cui l'imputata potrebbe essere condannata. Ed esaminare poi se il sequestro fosse necessario per assicurare il loro pagamento. Il pubblico ministero avrebbe dovuto analizzare, in particolare, la necessità di una perizia psichiatrica sull'imputata. Ovvero determinare se il suo noto istoriato di malattie psichiatriche, già agli atti del procedimento penale, poteva supplire ad una simile perizia. Nell'ipotesi in cui avesse concluso per la necessità di una perizia, avrebbe dovuto richiedere al perito un preventivo di massima. E questo per poter stabilire le spese effettive prevedibili. Ciò che avrebbe permesso di verificare, nel rispetto del principio di proporzionalità, con quale ampiezza mantenere il sequestro in essere. Il procedimento penale a carico dell'imputata è peraltro praticamente al termine, essendo già stata comunicata alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, di modo che l'esigenza di motivazione sulle probabili spese è severa. Il fatto che a favore di RE 1 sia stato dissequestrato l'importo di CHF 100'000.00 – somma che secondo il procuratore pubblico sarebbe ampiamente sufficiente a garantirle il sostentamento e la copertura delle spese correnti fino alla fine del procedimento (duplica 5.10.2023) – è irrilevante: il principio di proporzionalità impone di dissequestrare gli averi quando non c'è (più) necessità per il procedimento penale. I beni sequestrati non devono infatti andare oltre lo scopo ed i bisogni della misura. Il magistrato inquirente, nelle osservazioni 15/18.9.2023 (p. 2), ha inoltre menzionato le spese della difesa anticipate dallo Stato, per un totale di CHF 11'000.00 circa. Tale importo è ben inferiore alla somma di CHF 229'541.80 sequestrata a RE 1.

### **E. 3.4**

Ritenuto che nelle/a osservazioni/duplica il procuratore pubblico non si è compiutamente confrontato con i presupposti dell'art. 268 CPP, non si pone la questione a sapere se la violazione dell'obbligo di motivazione poteva essere sanata in questa sede.

### **E. 3.5**

Il decreto 23.8.2023 del pubblico ministero è annullato per quanto inerente al sequestro di CHF 229'541.80. Il sequestro di detto importo è nondimeno provvisoriamente mantenuto in attesa che il magistrato inquirente, al quale sono ritornati gli atti dell'inc. MP 2021.9611, si ripronunci sull'istanza di dissequestro.

### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente

La cancelliera